

Ministero dell'Istruzione



Istituto Comprensivo Statale
E. Falchetti - Apice



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Piazza della Sapienza - 82021 APICE (BN) - Tel.-fax: 0824-922063 - C.M. - BNIC81700B
C.F. 92028910625 - Con sede staccata comune di Paduli (BN) Web - <https://www.icapice.edu.it>

Prot.n.7107/1.4

Apice, 03.05.2022

Ai Docenti

Alle Famiglie degli alunni

Al DSGA

Al personale Ata

Al Referente Covid di Istituto Prof. Rubino Nicola

Al Medico Competente De Marca Ermenegildo

Al RSPP Ing. Rainone Rita

E,P.C. Ai Sigg. Sindaci di Paduli e di Apice

Al Sito

Alla Bacheca

Agli Atti

Oggetto: OGGETTO: Aggiornamento misure post-emergenziali in vigore dal 1^ Maggio 2022 - Possesso ed esibizione del Green Pass (GP)

Si informa che il termine del 30 aprile previsto dall'Art. 9-ter.1 del D.L. n. 52/2021, secondo il quale *“al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.”*, non è stato prorogato, pertanto, a partire da martedì 2 maggio 2022, per l'accesso ai locali scolastici non è richiesta né dovrà essere esibita la certificazione verde GP (base o rafforzato) mediante App Verifica C-19. Da tale data i soggetti esterni (genitori e utenze/servizi esterni) accedono ai locali della scuola senza essere sottoposti a controlli relativi al GP, ma con l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica.

Misure di Sicurezza per l'accesso e permanenza in Istituto

Nelle scuole continuano ad applicarsi fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/22 le seguenti misure di prevenzione e sicurezza (Art. 9 del D.L. 24/2022):

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato, quando possibile, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Per tutto il personale scolastico (Docenti ed ATA), ai sensi dell'art. 4-ter-1 del D.L. 44/21, permane l'**OBBLIGO VACCINALE** fino al 15 Giugno 2022.

In particolare, per il personale **DOCENTE**, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. La relativa procedura di verifica dell'obbligo vaccinale dei docenti in servizio (a cura dei dirigenti scolastici), si effettua mediante consultazione dell'apposita piattaforma integrata sul sistema SIDI. Si ricorda che l'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta per il dirigente scolastico l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4-ter.2 (cc.3 e 4 del D.L. 44/21) con l'utilizzo del docente in attività di supporto all'istituzione scolastica e con orario di servizio di 36 ore (Nota MI n° 659 del 31/03/2022).

L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al D.L. 24/2022 e alla O.M. del Ministero della Salute del 28 Aprile 2022.

Si confermano fino al termine dell'anno scolastico le modalità di gestione dei casi di positività **all'infezione da Sars – Cov – 2 nel sistema educativo, scolastico e formativo di cui alla precedente nota di questo Istituto n.5622/1.4 del 31 marzo 2022**

Gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni).

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'uso delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

	In assenza di casi e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (e' consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Nessuna misura Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID- 19
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (e' consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID- 19

L'accertamento del caso successivo di positività , idoneo ad incrementare il numero complessivo di casi , deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente .Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid – 19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

In presenza di almeno quattro casi di positività , nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid – 19 , per il personale e per i bambini della sezione , o gruppo classe , alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici , al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l' effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare , anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado.

In presenza di almeno **quattro** casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l'uso delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di I e II grado

	In assenza di casi e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (e' consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID- 19
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (e' consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID- 19

L'accertamento del caso successivo di positività , idoneo ad incrementare il numero complessivo di casi , deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente .Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid – 19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

In presenza di almeno quattro casi di positività , nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid – 19 , per i docenti e per i compagni della classe alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici , al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l' effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare , anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Il Dirigente scolastico

Anna Signoriello

